



REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE A RISIEDERE FUORI SEDE

Emanato con D.R. n.706 del 14.3.2018 e modificato con D.R. n.2569 del 5.6.2018

Art.1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure relative all'autorizzazione per i professori e i ricercatori dell'Università a risiedere fuori sede, ai sensi dell'art.7 della Legge n.311 del 18 marzo 1958.
2. Ai fini del presente Regolamento, per "residenza in sede" si intende la dimora effettiva e stabile della persona nei comuni di Chieti e Pescara, oltre che nelle località la cui distanza non superi i 100 chilometri dai predetti Comuni, o comunque nelle località poste all'interno delle province di Chieti o Pescara.
3. I destinatari del presente Regolamento sono i professori di I e II fascia, i ricercatori universitari a tempo indeterminato, i ricercatori a tempo determinato di cui all'art.24 della legge n.240/2010.

Art.2 - Procedura di autorizzazione

1. L'obbligo di risiedere in sede si ritiene assolto nei casi contemplati dal comma 2 dell'art.1 del presente Regolamento.
2. L'autorizzazione a risiedere fuori sede è richiesta su istanza dall'interessato. Essa è indirizzata al Rettore e rilasciata dal medesimo tramite proprio decreto, udito il Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio del Dipartimento di afferenza del professore o ricercatore che attesta che la residenza fuori sede è conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri d'ufficio.
3. La richiesta di autorizzazione a norma di legge può fare riferimento, tra le altre, a ragioni di carattere familiare e sociale e deve essere presentata entro il 30 settembre precedente l'inizio dell'anno accademico cui si riferisce. In tale richiesta, da rinnovare annualmente, l'istante solleva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità che essa possa eventualmente subire a seguito della predetta autorizzazione.
4. L'autorizzazione decorre dal 1 novembre dell'anno accademico per cui viene richiesta.
5. In caso di assunzione successiva al termine di cui al comma 3 che precede, la richiesta dell'interessato dovrà pervenire contestualmente alla presa di servizio.
6. Nel caso di variazione di residenza in corso d'anno, l'istanza deve essere formulata contestualmente alla comunicazione di variazione.
7. L'autorizzazione a risiedere fuori sede non esonera il docente dal comunicare all'Ateneo, ogni qual volta si verificano eventi straordinari, imprevedibili ed oggettivi, le ragioni che gli impediscano di raggiungere l'ufficio per prestarvi servizio.

Art.3 - Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua emanazione.
2. Da tale data esso trova applicazione per le richieste relative a nuove assunzioni, per le variazioni



di residenza e per le richieste già pervenute che non hanno ancora avuto la relativa autorizzazione.